INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 49/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

1056/20 Infortuni a personale della scuola e alunni: scarica il modello della circolare

di Antonio Fundarò

Tra i tanti fenomeni che, giornalmente, caratterizzano la vita delle nostre scuole, abbiamo gli infortuni sul lavoro. Sia essi colpiscano i docenti e il personale ATA, sia che abbiano protagonista i nostri alunni. Cosa fare, come comportarmi, quali tempi osservare. Lo vedremo in una serie di articoli dedicati al fenomeno. Ci lasceremo accompagnare dalla stessa Inail e dalla normativa italiana.

Il rapporto assicurativo

In linea generale, il rapporto assicurativo a scuola si costituisce ipso iure se ricorrono contestualmente alcuni requisiti oggettivi, ovvero se si svolge una delle attività rischiose così come individuate dall'art. 1 del testo unico infortuni sul lavoro (dpr 1124/65) e alcuni requisiti soggettivi, se si rientra, cioè, tra i soggetti assicurabili, così come individuato dall'art. 4 del medesimo testo unico.

Il datore di lavoro: il DS

Il soggetto assicurante è il datore di lavoro, che è tenuto a tutti gli adempimenti assicurativi. Nelle scuole il datore di lavoro è dirigente scolastico.

L'ente assicuratore è l'Inail, che eroga le prestazioni assicurative.

I soggetti assicurati sono gli infortunati che percepiscono le prestazioni di legge in caso di infortunio: docenti, personale ATA e, assimilati a questi, anche gli alunni.

Che cos'è l'Inail?

L'Inail è un'assicurazione obbligatoria i cui protagonisti sono:

- I datori di lavoro che pagano i premi assicurativi
- I lavoratori che percepiscono le prestazioni di legge in caso di infortunio
- L'Inail che incassa i premi ed eroga le prestazioni di legge il cui oggetto è la presa in carico del lavoratore al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale.

La normativa

Le fonti normative dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono:

- Art. 38 della costituzione
- D.p.r. 1124 del 30/06/65, detto testo unico (t.u.)
- D. D.m. 10/10/1985 (relativo alla tutela dei dipendenti statali).

Finalità

Le finalità dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono:

- Garantire protezione economica e sanitaria all'infortunato/tecnopatico
- garantire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto.

Caratteri

Questi i caratteri dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono:

- Obbligatorietà dell'assicurazione (rapporto ope legis);
- Automaticità delle prestazioni.

I soggetti assicurati in base all'art. 4 t.u. 1124/65

I lavoratori assicurati sono i soggetti che prestano lavoro:

- In modo permanente o avventizio, cioè non occasionale;
- Alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
- Un'opera manuale;
- Retribuita.

Tra i soggetti assicurati, l'art. 4 t.u. 1124/65 prevede altresì:

- Insegnanti e alunni
- Allievi ed istruttori.

La tutela assicurativa nel settore pubblico

Oltre ai soggetti assicurati previsti dall'art. 4 del t.u. 1124/65, l'art. 9 del t.u. 1124/65 stabilisce che fra i datori di lavoro soggetti agli obblighi assicurativi sono compresi lo stato e gli enti pubblici. L' art. 127 del t.u. 1124/65 stabilisce che fra i lavoratori tutelati dall'Inail sono compresi anche i dipendenti delle amministrazioni statali (se addetti a lavorazioni protette).

Le modalità della tutela assicurativa nel settore pubblico

L'art. 127 del t.u. 1124/65 stabilisce che "per i dipendenti dello stato l'assicurazione può essere attuata con forme particolari di gestione" alternative a quella ordinaria Questa forma particolare si chiama "gestione per conto" dello stato e prevede che le amministrazioni dello stato:

- Non corrispondono alcun premio assicurativo all'Inail
- Rimborsano le prestazioni erogate (economiche e sanitarie) e concorrono in modo forfettario alle spese di gestione sostenute da Inail per la gestione degli infortuni trattati.

Il funzionamento della gestione per conto

L'Inail gestisce il caso dal punto di vista amministrativo e medico-legale effettuando gli accertamenti istruttori di rito, ma, a differenza dalla gestione ordinaria, se l'infortunio è regolare, quindi indennizzabile, l'Inail.

Non eroga le prestazioni previste dalla legge per i giorni di assenza dal lavoro (che sono a carico dell'amministrazione di appartenenza e che non sono mai previste per gli alunni per i quali non vi è mancato guadagno in caso di assenza da scuola).

In caso di invalidità permanente eroga, anche a favore degli alunni, le relative prestazioni previste dalla legge che verranno rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

Tutela degli studenti (art. 4 t.u. 1124/65)

Una parte rilevante del Vademecum prediposto dalla Direzione territoriale Venezia terraferma riguarda "l'Inail e la scuola".

La circ. Inail n. 28 del 3 aprile 2003 ribadisce che gli studenti sono assicurati solo se svolgono le attività elencate dal punto 28 dell'art. 1 t.u., dunque sono tutelati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro, con esclusione degli altri infortuni, compreso quello accaduto in itinere, cioè durante il tragitto tra casa e scuola e viceversa.

Sono inoltre tutelati durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo «essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, quali i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte (visite guidate in aziende, unità di produzione, mostre, ecc.).

Tali viaggi costituiscono un prolungamento dell'esercitazione pratica.

La circolare Inail 79/2004 e le esercitazioni pratiche

Premesso che con il d.lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004 sono state rese obbligatorie le lezioni di alfabetizzazione informatica (con l'ausilio di videoterminali, computer, ecc.) e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore e superiore, la circolare stabilisce che suddette lezioni rientrano nell'ambito delle esercitazioni pratiche.

Di conseguenza, gli studenti sono assicurati anche per gli infortuni che accadono nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche.

Le attività assicurate in ambito scolastico

In ambito scolastico sono assicurate:

- Tutte le attività che possano essere considerate esperienze ed esercitazioni pratiche compiute da insegnanti ed alunni (art.1 t.u., punto 28)
- Tutte le attività compiute dal personale non docente che rientrino nella previsione Dell'art.1 t.u.

I soggetti assicurati

Gli insegnanti e gli alunni sono soggetti assicurati dall'Inail.

La tutela di alunni ed insegnanti, già prevista dal t.u. 1124/65, si è progressivamente estesa negli ultimi anni.

In particolare le circolari Inail 28/2003, 79/2004 e 19/2006 hanno chiarito alcuni dubbi interpretativi relativi all'effettiva tutela di alunni ed insegnanti nei casi pratici più frequenti.

Gli insegnanti

Questi i requisiti per l'assicurabilità degli insegnanti:

- Se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche come, ad esempio, videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, registro elettronico, Lim, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.
- Se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
- 1. Esercitazioni pratiche;
- 2. Esperienze tecnico-scientifiche;
- 3, Esercitazioni di lavoro.

L'assicurabilità dell'attività di sostegno

Tra le attività protette rientra anche quella di sostegno, che si configura come teorico-pratica, in quanto comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche svolte nei diversi momenti della giornata.

L'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13 commi 5 e 6 della legge 104/1992, comporta infatti un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento, ma anche alle condizioni psico-fisiche degli alunni cui è destinata.

Docente accompagnatore

Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si precisa che la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

Alunni ed allievi dei corsi professionali

Questi i requisiti per l'assicurabilità di alunni e allievi dei corsi professionali: gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del t.u. 1124/65.

La tutela dei laboratori linguistici e di informatica

Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera previste a partire dalla scuola primaria prevedono normalmente esercitazioni pratiche non occasionali attuate con l'ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio).

La circolare Inail n. 79 del 17 novembre 2004 ha chiarito che gli infortuni avvenuti durante queste esercitazioni sono tutelati in quanto le stesse rientrano tra le attività di cui al punto 28 del t.u. 1124/65.

La tutela delle attività di educazione fisica nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado

Il rischio di infortunio connesso alle esercitazioni di scienze motorie e sportive è lo stesso tanto nella scuola primaria (ex elementare) quanto in quella secondaria di primo grado (ex media inferiore) oltreché in quella di secondo grado (scuola superiore). Non sono contemplate le fasi di preparazione e ritorno in aula.

La circolare Inail n. 19 del 4 aprile 2006 ha ribadito che gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltreché per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per quelli che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di "scienze motorie e sportive".

I tirocinanti

In caso di tirocinio presso un'azienda il proponente (che può anche essere la scuola o l'università) assume i compiti del datore di lavoro in particolare:

- Assicura il tirocinante all'Inail (se il proponente è un ente pubblico, la scuola o l'università il tirocinante è assicurato con la forma della gestione per conto)
- Denuncia all'Inail l'eventuale infortunio del tirocinante
- In caso di infortunio l'azienda ospitante deve "segnalare" il fatto sia all'Inail che al proponente (che ha l'obbligo della denuncia) ma la legge non stabilisce la forma di questa segnalazione.

L'indennità Assicurativa stage extracurriculare

All'indennità assicurativa ha pieno diritto solo chi sta svolgendo uno stage extracurriculare. Come illustrato nella circolare n. 16/2014, sia per i tirocini curriculari, sia per quelli extracurriculari sussiste l'obbligo assicurativo presso Inail, tuttavia, mentre per i tirocinanti extracurriculari è prevista la copertura contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, comprese quelle svolte al di fuori dell'azienda, con conseguente estensione della tutela anche agli infortuni in itinere, tale estensione non si applica ai tirocinanti curriculari. Questi ultimi, infatti, sono tutelabili quali studenti ai sensi del decreto 1124/1965 e cioè limitatamente ai rischi connessi a esercitazioni svolte nel contesto scolastico.

Il tragitto casa-lavoro

Per i tirocini curriculari il tragitto casa-lavoro è escluso dal progetto formativo: a mancare è «il collegamento teleologico», perché l'attività protetta costituisce solo una parte della complessiva attività degli studenti di tirocinio curriculare, con la conseguenza che il percorso compiuto da e per l'istituto di formazione non è riferibile esclusivamente a quella parte dell'attività. Suddetta distinzione deriva dalle linee guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, emanate dal ministero del lavoro in applicazione della l. 92/2012, art. 1, commi 34/35).

Pertanto, in denuncia bisogna specificare sempre se si tratta di tirocinio curriculare o extracurriculare.

L' Alternanza scuola-lavoro (107/2015)

Gli studenti della scuola secondaria impegnati nei percorsi di alternanza scuola/lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro.

L'attività svolta dagli studenti è assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto esposti ai medesimi rischi (circ. N. 44/2016).

Sono quindi coperti dall'assicurazione Inail anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola e il luogo ove si svolge l'esperienza di lavoro (non anche tra l'abitazione dello studente e il luogo ove si svolge tale esperienza).

La circolare e la chiarezza regolamentare del fenomeno

Di pregio la circolare predisposta dall'istituto Comprensivo Cremona 3 di Cremona che mostra quanto sia necessario trovare, nell'immediatezza, esattezza delle procedure da applicare. Un plauso, in questo senso, va al dirigente scolastico dell'istituto il Dott. Renato Suppini che ha partorito un vero ricamo organizzativo.

Modello circolare infortunio-alunni-personale

<u>Infortuni a personale della scuola e alunni: scarica il modello della circolare - Orizzonte Scuola Notizie</u>